

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2597 di mercoledì 30 marzo 2011

I quesiti sul decreto 81: opportunità o obbligo del piano di sicurezza

In caso di ristrutturazione di un appartamento con artigiani nominati dal committente o nel caso di due artigiani che collaborano al rifacimento del manto di copertura va nominato il CSP e CSE? Va redatto il piano di sicurezza? A cura di G.Porreca.

QUESITO

Ho notato che c'è molta confusione (anche fra gli addetti ai lavori) su quando va nominato il CSP e CSE (in parole povere, quando va fatto il **piano di sicurezza**). Visto che l'argomento non è così chiaro come può sembrare, perché non fare un articolo di approfondimento? Per esempio, molti non sanno rispondere se il PSC va redatto nei seguenti casi:

-**ristrutturazione interna di appartamento**: 1 artigiano muratore + 1 artigiano piastrellista + 1 artigiano idraulico, tutti nominati dal committente. E che differenza fa se l'artigiano muratore nomina direttamente 1 artigiano piastrellista e l'artigiano idraulico?

- n° 2 artigiani che collaborano al **rifacimento del manto di copertura**. E se chiamano 1 ditta di ponteggi esterna per l'installazione del ponteggio?

Insomma sono piccoli esempi quotidiani sul quale regna confusione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30045] ?#>

RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Ha ragione chi ha formulato il quesito a mettere in evidenza quella che rappresenta una perplessità che sorge quando si va ad applicare il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, perplessità dovuta un po' ad una incoerenza che è possibile riscontrare nel testo di tale decreto legislativo, per quanto riguarda in particolare gli **obblighi delle imprese e dei lavoratori autonomi**, ed un po' alla confusione che si ingenera allorquando si fa riferimento, come ha fatto il lettore, all'**attività degli artigiani**.

Circa gli obblighi delle imprese e dei lavoratori autonomi si è già avuto modo di mettere in evidenza l'**incoerenza**, che è possibile riscontrare nel testo e relativa al diverso trattamento che viene riservato a questi, sia in un precedente approfondimento pubblicato su PuntoSicuro del 30 giugno 2009 che nella risposta ad un altro analogo quesito pubblicato il primo luglio 2009. In questi approfondimenti si è fatto osservare che il legislatore per l'ottemperanza di alcuni adempimenti ha inteso affiancare i lavoratori autonomi alle imprese mentre per altri adempimenti invece i lavoratori autonomi non vengono inspiegabilmente citati.

Si ribadisce in premessa la **definizione di lavoratore autonomo** contenuta nell'art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 in base alla quale questi è una "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". La **definizione di impresa** si può, invece, desumere dal Codice Civile secondo il quale l'impresa è una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore mediante un insieme di persone che operano sotto la sua guida nonché di beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.).

Il D. Lgs. n. 81/2008, così come è stato modificato con il D. Lgs 3/8/2009 n. 106, per quanto riguarda le imprese si è limitato a definire con il comma 1 lettera i) l'impresa affidataria quale la "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi" e con il comma i lettera

i-bis l'impresa esecutrice quale la "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali". In merito alla attività dell'"**artigiano**", che più volte viene citato nel testo del quesito formulato, si fa presente che, proprio in virtù del diverso trattamento riservato dalle disposizioni di legge alle imprese ed ai lavoratori autonomi già messo in evidenza, è opportuno precisare se gli artigiani operano in cantiere quali imprese artigiane o se sono artigiani lavoratori autonomi. È importante fare tale precisazione, per quanto è disposto nel D. Lgs. n. 81/2008, se si vuol dare una corretta risposta al quesito che riguarda l'obbligo da parte del committente di nominare i coordinatori per la sicurezza e quello di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento.

Per quanto riguarda in particolare l'obbligo della nomina dei coordinatori per la sicurezza da parte del committente si rammenta, infatti, che il legislatore, con i commi 3 e 4 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, ha inteso esplicitamente legare tale adempimento alla **presenza, anche non contemporanea, di più imprese**, termine al quale ha successivamente aggiunto con il decreto correttivo, di cui al D. Lgs. n. 106/2009, la parola "**esecutrici**", e non ha preso invece in considerazione la eventuale presenza in cantiere di lavoratori autonomi e ciò inspiegabilmente in quanto è facile osservare che in altre parti dello stesso D. Lgs. ha invece disposto che costoro:

- debbano essere destinatari del PSC (art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008);
- debbano adeguarsi ai fini della sicurezza alle indicazioni fornite dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (art. 94 dello stesso D. Lgs.);
- sono soggetti alla verifica tecnico professionale da parte del committente (art. 90 comma 9 lettera a);
- sono destinatari di sanzioni specifiche (art. 160);
- sono sottoposti al controllo da parte del coordinatore in fase di esecuzione (art. 92 comma 1 lettera a);
- devono cooperare con i datori di lavoro ai fini della applicazione delle norme di sicurezza e curare la reciproca informazione con gli stessi (art. 92 comma 1 lettera c);
- sono obbligati comunque, pur non essendo destinatari dell'obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza (POS) - essendo questo per definizione un documento che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) a tutela dei lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi non hanno - sono obbligati comunque, si ripete, a rispettare l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 sui lavori affidati in appalto e quindi a fornire informazioni sui rischi che nello svolgimento della loro attività possono eventualmente portare in cantiere e che possono interferire con l'attività delle imprese.

Ecco quindi da dove derivano le **perplexità** di chi è tenuto ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Si consulti a proposito il citato approfondimento dal titolo "Imprese, imprese esecutrici e lavoratori autonomi nei cantieri edili", anche se elaborato dallo scrivente in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., nel quale, al termine di alcune analoghe considerazioni, si è posta in evidenza la necessità di modificare le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di **equiparare, ai fini della loro applicazione, i lavoratori autonomi alle imprese** e ciò anche per evitare un paradosso che si potrebbe verificare quale quello ad esempio di essere obbligati a provvedere alla nomina di un coordinatore per la sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere, caso mai anche non contemporaneamente, e lasciare invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, che possono trovarsi ad operare in cantiere anche contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un obbligo del loro coordinamento.

Alla luce di quanto sopra detto quindi e con riferimento ai casi prospettati nel quesito nel quale si è segnalata la presenza di più artigiani che operano nello stesso cantiere (muratore, piastrellista, idraulico, ecc.), si può concludere che, **a stretto rigore giuridico, non sussiste l'obbligo da parte del committente di nominare un coordinatore e quindi di far redigere un PSC se questi sono tutti lavoratori autonomi**, indipendentemente anche da chi li abbia chiamati ad operare, così come pure, sempre a stretto rigore giuridico, tale l'obbligo non sussiste nel caso di una organizzazione costituita ad esempio da uno o più lavoratori autonomi e da un'unica impresa (la ditta chiamata a montare il ponteggio va conteggiata come impresa).

In merito è opportuno però precisare, così come si è avuto modo di sostenere più volte, che nella materia della salute e sicurezza sul lavoro occorre **distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno fare** ed alla luce di quest'ultima affermazione si suggerisce nei casi prospettati di fare quello che del resto deriva invece da una lettura sistematica del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè di equiparare comunque, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i lavoratori autonomi alle imprese visto anche che un comportamento contrario può oltretutto costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un malaugurato evento infortunistico.

Sull'argomento si richiama alla memoria le conclusioni alle quali è pervenuta la Sez. IV della Corte di Cassazione in una propria sentenza, la n. 1770 del 16/1/2009, con la quale la stessa ha confermata la sentenza di condanna già inflitta ad un committente

dal Tribunale e dalla Corte di Appello per un infortunio mortale occorso ad un lavoratore autonomo, al quale aveva affidato dei lavori in appalto, a causa della interferenza della sua attività con un altro lavoratore autonomo, chiamato dallo stesso committente ad effettuare un altro lavoro nello stesso cantiere, essendo stata attribuita al committente la colpa di non aver provveduto a nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it